



**UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

**Area Fisco, Partecipate, Privacy, Normativa, Controllo di
Gestione, Trasparenza, Anticorruzione
Ufficio Normativa d'Ateneo**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
(CLASSE L-34)**

(Emanato con decreto rettorale 5 febbraio 2021 n. 232)

SOMMARIO

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Obiettivi formativi del corso di laurea
- Art. 3 - Attività formative
- Art. 4 - Crediti Formativi Universitari
- Art. 5 - Ammissione al corso di laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale
- Art. 6 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti
- Art. 7 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico
- Art. 8 - Piani di studio
- Art. 9 - Propedeuticità
- Art. 10 - Modalità dei passaggi al corso di laurea e trasferimenti da altri atenei
- Art. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario
- Art. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese
- Art. 13 - Ammissione a singole attività formative
- Art. 14 - Verifiche del profitto
- Art. 15 - Commissioni per l'accertamento del profitto
- Art. 16 - Orientamento e tutorato
- Art. 17 - Visite tecniche e viaggi di istruzione
- Art. 18 - Attività seminariali
- Art. 19 - Tirocini didattici
- Art. 20 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero
- Art. 21 - Prova finale per il conseguimento del titolo e commissione per la valutazione della prova finale
- Art. 22 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 23 - Studenti fuori corso

Art. 24 - Rinuncia agli studi e decadenza

Art. 25 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza

Art. 26- Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento

Art. 27- Norme finali

Allegato A: Quadro generale delle attività formative - Piano di studi studenti impegnati a tempo pieno

Allegato B: Schede degli Insegnamenti e propedeuticità

Allegato C: Tabella di conversione

Allegato D: Piano di studio per gli studenti impegnati non a tempo pieno

ARTICOLO 1

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed al Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n. 1986 del 30/09/2013 e successive modificazioni), gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (classe L-34) istituito presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (nel seguito Dipartimento). Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (nel seguito Consiglio), nel rispetto della libertà di insegnamento, ed approvato secondo le modalità di cui all'art. 13 del citato Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il presente Regolamento è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale". La "Parte Generale" disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze Geologiche. La "Parte Speciale" è costituita dagli Allegati.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche mira a fornire una formazione culturale e tecnico-professionale basilare per la professione di Geologo junior e sulla quale si possono innestare sia le attività di formazione e aggiornamento post-laurea, sia il percorso formativo in direzione della Laurea Magistrale. Il Corso di Laurea si prefigge di formare laureati capaci di svolgere rilevamenti geologici, di redigere carte geologiche, avvalendosi anche di sistemi informatici, di classificare, raccogliere e interpretare dati scientifici riguardanti le Scienze della Terra, di operare nell'ambito del territorio e in campo museale. A tale scopo la laurea è prevalentemente orientata a tutte le discipline delle Scienze della Terra.

2. Il percorso formativo è strutturato in modo tale da fornire conoscenze sulle discipline di base (chimica, fisica, matematica e informatica) nonché sulle diverse materie geologiche che spaziano nella maggior parte delle Scienze della Terra, nei loro aspetti teorici, sperimentali e pratici. Inoltre, le discipline affini forniscono approfondimenti di



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

tipo applicativo e/o legislativo. A tali discipline si affiancano durante il terzo anno di corso altre attività formative a “scelta dello studente” tra quelle offerte nell'ambito di tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo purché coerenti con il percorso formativo. Nello specifico, il percorso formativo fornisce conoscenze di base sulla forma e struttura della Terra, sulla genesi e sulle caratteristiche mineralogiche, geochimiche e petrografiche delle diverse tipologie di rocce, sui principi di stratigrafia e paleontologia, sui metodi di rilevamento e cartografia geologica e geomorfologica e sui principali aspetti della geologia tecnica, applicata e dell'idrologia.

3. Il Corso, al fine di sviluppare la capacità di applicazione delle conoscenze teoriche apprese, è rivolto a fare acquisire familiarità con le metodiche di indagine e di elaborazione dati, sia in laboratorio che sul campo, anche per mezzo di adeguate competenze nell'uso del computer e delle tecnologie informatiche, offrendo insegnamenti a carattere più applicativo. Fornisce inoltre capacità di utilizzare efficacemente la lingua inglese in ambito scientifico-tecnico. Le attività formative nei vari settori disciplinari prevedono, oltre alle lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio e l'obbligo di attività sul campo dedicate all'apprendimento dell'utilizzo di strumentazioni specifiche e di metodiche sperimentali di rilevamento. È inoltre previsto, in relazione a obiettivi specifici, l'obbligo di attività di tirocini formativi presso aziende, strutture pubbliche e laboratori o anche presso la struttura universitaria di riferimento per il corso di laurea (Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra), dotato di strumentazioni tecnico-scientifiche e laboratori moderni e ben attrezzati. Sono previsti, infine, soggiorni di studio presso altre università italiane, europee ed extra-europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

ARTICOLO 3

Attività formative

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'Università.

2. Le attività formative che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi (Allegato A: Quadro generale delle attività formative) consistono in:

- corsi di insegnamento;
- attività di tirocinio
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- visite tecniche e viaggi di istruzione;
- attività seminariali;
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si può svolgere in 12, 13 o 14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da professori e ricercatori del Dipartimento ovvero, in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento. In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si potrà articolare in moduli ciascuno dei quali non si potrà estendere al di là di un semestre.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono, di norma, impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.

6. Il Consiglio Unificato può proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche dell'insegnamento. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento che eroga l'insegnamento, ovvero del Consiglio di Corso ove costituito, cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio di Corso, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede degli Insegnamenti riportate nell'**Allegato B (Schede degli Insegnamenti e Propedeuticità)** che fa parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Crediti Formativi Universitari

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

2. Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore per lo svolgimento degli insegnamenti, si assume che ad ogni cfu corrispondono:

- 8 ore di lezione frontale e 17 di studio individuale;
- 12 ore di attività di laboratorio/esercitazione e 13 ore di studio individuale;
- 25 ore di attività individuale di stage o tirocinio.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista nel presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. Il Consiglio può riconoscere come crediti formativi universitari, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il riconoscimento dei crediti avverrà nel rispetto della coerenza con il percorso formativo.

7. Agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche non verranno comunque riconosciuti più di 12 crediti. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

8. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative. Nella tipologia delle altre attività possono essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità. I rapporti tra le parti per l'attuazione di tali attività formative sono regolati con atti di convenzione. La partecipazione dell'Università alle attività di cui al presente comma è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio unificato di Corso di Studio.

9. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

10. Per conseguire la Laurea in Scienze Geologiche lo studente deve acquisire 180 crediti formativi, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.

11. La durata normale del Corso di Laurea in Scienze Geologiche è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

ARTICOLO 5

Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Geologiche i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente in materia.

2. La verifica della preparazione iniziale consiste in un test i cui contenuti, la data e le modalità di svolgimento sono definiti annualmente nel bando di ammissione.

3. Per l'accesso al corso di laurea si richiedono le seguenti conoscenze: una buona cultura generale; capacità di ragionamento logico e di comprensione verbale; una buona conoscenza delle nozioni fondamentali della matematica.

Il test d'ingresso è volto a verificare il livello di cultura acquisito durante gli studi scolastici con particolare riguardo alla conoscenza degli elementi fondamentali di matematica, logica, scienze e comprensione verbale.

A coloro i quali conseguiranno al test un punteggio inferiore a 7 nella sezione di matematica sarà attribuito l'**Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)**. La mancata partecipazione al test di ingresso è equiparata al suo esito negativo, con contestuale attribuzione degli OFA agli studenti assenti. Gli studenti ai quali è stato attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo devono frequentare il corso di recupero organizzato dal Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra nel mese di settembre di ogni anno. Il debito formativo è estinto con il superamento di apposita prova di verifica che si svolgerà al termine del detto corso e, comunque prima di ciascuna sessione d'esame. Informazioni dettagliate saranno rese note con congruo anticipo sul sito web del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (<http://www.dibest.unical.it>).



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Nel corso del 1° anno gli studenti iscritti con **Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)** non potranno sostenere l'esame di **Matematica** fino all'estinzione dell'OFA.

A conclusione del 1° anno, gli studenti che non avranno estinto l'Obbligo Formativo Aggiuntivo non potranno sostenere esami del 2° anno.

4. Ulteriori informazioni sugli OFA sono riportate sul sito del corso di laurea al seguente link: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/orientamento/comeiscriversi/ofa/

ARTICOLO 6

Proseguimento e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche dei precedenti ordinamenti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione il Corso di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.
3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici.

ARTICOLO 7

Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Scienze Geologiche previsto dal nuovo ordinamento didattico DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.
2. La relativa domanda, indirizzata al Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Geologiche dovrà essere compilata utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica/, e presentata presso gli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre.
3. Il Consiglio dovrà pronunciarsi entro il 30 Settembre. Le domande verranno accolte nei limiti dei posti disponibili.
4. Alla domanda di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare autocertificazione attestante la data del superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.
5. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (**Allegato C: Tabella di Conversione**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio può richiedere colloqui integrativi per esami già superati qualora si riscontri una mancata corrispondenza tra i programmi o riscontri obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche sulla base di apposite delibere del Consiglio.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

ARTICOLO 8

Piani di studio

1. All'atto dell'iscrizione, a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea in Scienze Geologiche.
2. Lo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio individuali devono essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro il 30 novembre successivo.
3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
4. Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Geologiche, sono obbligati a seguire il manifesto degli studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione.

ARTICOLO 9

Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Geologia, ove previste, sono riportate nel Manifesto degli Studi.
2. Eventuali modifiche delle propedeuticità saranno deliberate in sede di approvazione del Manifesto degli Studi dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio unificato.

ARTICOLO 10

Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Scienze Geologiche e trasferimenti da altri Atenei

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Scienze Geologiche da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi. La valutazione si baserà sulla congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e sulla corrispondenza dei relativi carichi didattici (avendo verificato il possesso dell'adeguata preparazione iniziale rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento). Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato e, nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe L-34, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Scienze Geologiche da altro Ateneo, deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La relativa domanda, indirizzata al Coordinatore del Consiglio, dovrà essere compilata utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito web

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica/

e presentata presso gli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.

4. Il Consiglio accetterà le domande di passaggio e di trasferimento nel limite dei posti eventualmente disponibili all'anno di iscrizione cui lo studente dovrebbe essere iscritto. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al successivo art. 11.

5. Relativamente alle richieste di trasferimento da altro Ateneo, lo studente al quale è stato concesso il nulla osta, dovrà presentare o far pervenire alla segreteria studenti del Dipartimento, il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di norma entro il 15 ottobre.

ARTICOLO 11

Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Scienze Geologiche ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La relativa domanda, indirizzata al Coordinatore del Consiglio dovrà essere compilata utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito web

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica/

e presentata presso gli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.

4. Il Consiglio delibera, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'avvenuto accertamento di un'adeguata preparazione iniziale di cui all' **Articolo 5** del presente Regolamento.

5. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al precedente art. 10.

ARTICOLO 12

Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese

Al fine del conseguimento della laurea in Scienze Geologiche è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza viene accertata attraverso il superamento degli esami previsti dal Manifesto degli Studi.

ARTICOLO 13

Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Geologiche e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione ad un Corso di Laurea magistrale, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche.

2. L'istanza deve essere presentata una settimana prima dell'inizio dei corsi di insegnamento che si intendono seguire e la sua accettazione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di Dipartimento.

3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E', altresì, diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.

4. L'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative verrà indicato annualmente nel Decreto Rettorale relativo alle tasse e ai contributi.

5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione a un corso di studio.

ARTICOLO 14

Verifiche del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o altre modalità di verifica previste nel presente Regolamento.

2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Geologiche. L'accertamento del profitto è individuale.

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma, nel caso di esito positivo, una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto e altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
5. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
6. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.
7. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione, dalla lode.
8. L'accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, esercitazioni e tirocini, può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.
9. Lo studente ha il diritto dopo la loro correzione di prendere visione delle proprie prove scritte e degli eventuali altri elaborati da lui prodotti su cui si basa l'accertamento del profitto. Lo studente ha altresì il diritto di ricevere adeguate spiegazioni sulla valutazione delle prove e degli elaborati.
10. Le modalità per la registrazione degli esami di profitto sono eseguite esclusivamente con strumenti informatici, utilizzando la firma digitale.
11. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
12. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
13. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'articolo 25 del presente Regolamento.
14. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dal Dipartimento per un totale di almeno cinque appelli aperti a tutti e di almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso (senza restrizione di crediti formativi universitari), il cui calendario è fissato entro e non oltre il **31 ottobre** di ogni anno. La distanza tra la data di un appello e l'altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono essere in alcun modo sovrapposte e devono avere una distanza temporale di almeno un giorno. Le finestre temporali sono definite annualmente nel Calendario Accademico.
15. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti ed essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'intera sessione.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

16. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
17. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
18. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.
19. Le modalità dell'accertamento del profitto relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti di cui all'Allegato B.
20. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame a loro dedicati previsti dal calendario degli esami.
21. La valutazione negativa non è inserita nella carriera dello studente, salvo che il medesimo non ne faccia espressa richiesta.
22. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento è del Direttore del Dipartimento.

ARTICOLO 15

Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore del Consiglio e sono composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente, individuato dal Coordinatore del Consiglio.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso Dipartimento - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Coordinatore del Consiglio.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore di Dipartimento.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine. Possono altresì far parte delle Commissioni esercitatori titolari di crediti di insegnamento e cultori della materia.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Coordinatore del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, ricercatore confermato di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.
9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Coordinatore del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.
11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ARTICOLO 16

Orientamento e tutorato

1. Il Consiglio nomina annualmente uno o più referenti all'orientamento, che hanno il compito di intraprendere tutte le strategie idonee per le attività di orientamento (ingresso, itinere ed uscita) del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e partecipare alle attività coordinate a livello di Dipartimento e di Ateneo.
2. Nel Corso di Studio è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
3. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del Consiglio, che può delegare tale compito ad un suo delegato scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.
4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi;
 - d) il supporto di un docente-tutor;
 - e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.
5. Per quanto riguarda il punto c), il Consiglio può prevedere di attivare corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

6. L'attività di tutorato di cui al punto d) ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.

7. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Coordinatore del Consiglio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ARTICOLO 17

Visite tecniche e Viaggi di istruzione

1. Possono essere organizzate visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.
2. Il docente interessato presenta al Direttore del Dipartimento apposita richiesta indicando i dati degli studenti partecipanti, le mete prescelte, la data di svolgimento e verifica, altresì, che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.
3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il docente proponente può richiedere al Direttore del dipartimento un eventuale contributo economico, allegando alla domanda i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio.

ARTICOLO 18

Attività seminariali.

1. Il Consiglio e/o il Consiglio di Dipartimento, quest'ultimo per azioni che coinvolgono più corsi di studio a esso afferenti, può programmare attività seminariali attinenti al percorso formativo, per ogni anno accademico, tenute da Professori e Ricercatori sia nazionali che stranieri nonché da esperti nei settori della geologia.
2. La partecipazione è fortemente consigliata e l'attiva partecipazione opportunamente documentata sarà valutata dal Consiglio e/o dal Consiglio di Dipartimento per l'acquisizione di eventuali crediti formativi extracurriculari.

ARTICOLO 19

Tirocini Didattici

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa interna o esterna all'Ateneo, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di argomenti oggetto di insegnamento.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Il tirocinio può essere interno all'Ateneo ovvero esterno, svolto cioè presso enti pubblici o privati, aziende, studi professionali, imprese e industrie con cui il DiBEST o l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.
3. I tirocini interni sono di norma effettuati all'interno di laboratori di ricerca del DiBEST. È comunque possibile lo svolgimento del tirocinio presso altre strutture dell'Ateneo, purché adeguate allo svolgimento di attività attinenti ai settori della geologia.
4. Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Direttore del Dipartimento, e nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, anche da un Tutor esterno designato dal Soggetto stesso.
5. Per accedere al tirocinio lo studente deve aver già acquisito almeno 100 crediti.
6. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente.
7. Il tirocinio è assegnato dal Direttore del Dipartimento allo studente che ne fa richiesta. La domanda, firmata dal richiedente, va presentata presso l'Ufficio Didattico del Dipartimento almeno tre settimane prima della data di inizio prevista. La domanda, compilata secondo il modulo presente sul sito del Dipartimento, deve indicare, oltre ai dati anagrafici dello studente, le date di inizio e di fine previste per lo svolgimento del tirocinio. La domanda, firmata dal Direttore del Dipartimento, deve essere sottoscritta, per accettazione, dal Tutor Accademico e dal Soggetto Ospitante (nel caso di Tirocinio Esterno).
8. A conclusione del tirocinio lo studente presenta all'Ufficio Didattico del Dipartimento la relazione delle attività svolte durante il periodo, vidimata dal Tutor Accademico (nel caso di Tirocinio Interno) e dal Tutor Esterno (nel caso di Tirocinio Esterno). A tale relazione, oltre al registro delle presenze, va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal docente tutor accademico, nonché la valutazione del tutor esterno nel caso di tirocinio svolto presso un soggetto ospitante esterno.
9. Elaborati, studi, analisi effettuati durante il tirocinio possono anche essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.
10. Il Direttore trasmette la documentazione delle attività svolte al Coordinatore del Consiglio che procederà con la registrazione dei crediti.

ARTICOLO 20

Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Geologiche possono svolgere parte dei propri studi all'estero sulla base degli accordi stipulati dall'Ateneo.
2. Il Consiglio designa un docente delegato a curare i rapporti con gli uffici preposti di Ateneo, a raccogliere e valutare le domande degli studenti. Il Consiglio stabilisce le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze Geologiche.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

3. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.
4. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare agli Uffici didattici del Dipartimento apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
5. Per gli studenti in mobilità *Erasmus Traineeship*, il Consiglio di Corso di Studio, in corrispondenza delle attività di tirocinio, può assegnare 5 CFU per ogni mese trascorso presso l'istituzione o l'azienda ospitante e, comunque, non più di 10 CFU per l'intero periodo di mobilità, a seguito di valutazione positiva del periodo stesso. Qualora non fosse possibile la convalida con le attività di tirocinio i suddetti CFU possono essere ripartiti in parte sulle attività a scelta dello studente, se non già utilizzati, e in parte sui CFU del lavoro di tesi di Laurea. Le modalità del riconoscimento dei CFU e la ripartizione tra le diverse attività formative sarà valutata e deliberata caso per caso dal Consiglio.
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente e/o sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente dall'Università ospitante, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto.
7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.
8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dal Consiglio di Dipartimento tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte.
9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Erasmus e, per le mobilità non Erasmus, all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali.
10. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
11. I docenti del Corso di Studio che esaminano uno studente in mobilità di scambio (*incoming*) utilizzano le procedure previste per gli studenti dell'Università della Calabria di cui all'art. 49 del RDA.

ARTICOLO 21

Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1. La prova finale consiste nella verifica della capacità del laureando di lavorare in modo autonomo e di esporre e di discutere con chiarezza e piena padronanza i risultati di un progetto di ricerca o un proprio elaborato connesso al tirocinio o ad una attività di laboratorio. L'elaborato è redatto sotto la supervisione di un relatore al quale può essere affiancato un correlatore anche esterno al DiBEST.

2. Durante il terzo anno, e di norma non prima di aver acquisito 100 crediti, lo studente concorda con il relatore l'argomento dell'elaborato. Lo studente comunica il nominativo del relatore e l'argomento dell'elaborato alla segreteria didattica del Corso di Laurea.

3. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

4. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

5. La votazione di partenza è data dalla media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento acquisiti, espressa come frazione di centodieci arrotondata al metodo standard.

A questo punteggio si aggiunge un ulteriore incremento stabilito come segue:

- all'elaborato finale e alla sua presentazione viene attribuito un punteggio compreso tra 0 e 8 punti;
- ulteriori 3 punti vengono automaticamente assegnati ai laureandi che conseguono il titolo in corso, cioè nei tre anni accademici; 2 punti per i laureandi che conseguono il titolo al primo anno fuori corso; 1 punto per i laureandi che conseguono il titolo al secondo anno fuori corso; 0 punti per i laureandi che conseguono il titolo dal terzo anno fuori corso in poi. Gli studenti che abbiano svolto un periodo di studio o stage (tesi) all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale possono usufruire di tale premialità se sostengono l'esame finale entro i sei mesi successivi rispetto ai periodi indicati;
- la lode può essere attribuita se il punteggio finale è uguale o superiore a 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

6. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale.

7. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

8. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda agli Uffici didattici del Dipartimento almeno 45 giorni prima.

9. L'elaborato finale, corredato dalla firma di almeno un tutor accademico (relatore), deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. Lo stesso può essere presentato su supporto informatico, firmato dal tutor e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN) rilasciato dai competenti uffici amministrativi.

10. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il relatore che lo assiste nella preparazione della tesi.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

11. Il relatore della tesi è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

12. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

13. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

14. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

15. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, dei quali almeno tre professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno due professori di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal Dipartimento di riferimento del Corso di Laurea.

17. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento, anche se afferenti ad altro dipartimento di Ateneo.

18. Di norma, Presidente di Commissione è il Coordinatore del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio. Per motivate ragioni di opportunità, il Coordinatore del Consiglio può proporre al Direttore del Dipartimento la nomina di un professore di ruolo quale Presidente della Commissione.

19. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

20. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.

21. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ARTICOLO 22

Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D (Manifesto degli Studi per gli Studenti non Impegnati a Tempo Pieno)** del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione, di norma, di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

2. Per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno può essere esercitata solo dallo studente in corso e solo per gli anni mancanti per la conclusione del ciclo del percorso formativo. Lo studente non a tempo pieno deve comunque soddisfare l'obbligo di frequenza dei corsi.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata agli Uffici Didattici del Dipartimento entro il 15 settembre;
- il Consiglio valuta le istanze pervenute e delibera, in base al piano di studi ed ai crediti acquisiti dallo studente, entro il 30 settembre, l'accoglimento o meno della domanda e l'anno di iscrizione.
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo;

ARTICOLO 23

Studenti fuori corso

1. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Laurea in Scienze Geologiche per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

2. Gli studenti fuori corso possono essere oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate. Gli organi competenti dell'Ateneo possono deliberare per tali tipologie di studenti contributi maggiori.

ARTICOLO 24

Rinuncia agli studi e decadenza

1. La rinuncia agli studi si ottiene, previo accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti, compilando la relativa domanda su apposito modulo scaricabile dal sito web <http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/modulistica/>. Lo studente dovrà altresì presentare presso i competenti uffici dell'U.O.C. Servizi Didattici copia della domanda, unitamente al proprio libretto universitario.

2. Si decade automaticamente dalla qualità di studente se non si supera alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non si conseguono almeno 60 crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro i cinque anni solari dalla data di prima



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

immatricolazione o iscrizione all'Università. I periodi di sospensione, regolarmente richiesti con l'apposito modulo, non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza. Gli studenti ancora iscritti ai Corsi di Laurea del vecchio ordinamento, precedente il D.M. n. 509/1999, decadono invece se non sostengono esami per otto anni consecutivi, a eccezione di chi, avendo superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, debba solo sostenere l'esame finale di laurea.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e il riconoscimento della precedente carriera il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

4. La relativa domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata su apposito modulo scaricabile dal sito web

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica

indirizzata al Coordinatore del Consiglio e presentata agli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro il 30 settembre.

5. Il Consiglio delibera, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglimento della domanda, determina l'anno al quale lo studente viene iscritto e il riconoscimento di tutta o in parte della precedente carriera in termini di crediti e attività formative, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Scienze Geologiche, avendo verificato il possesso dell'adeguata preparazione iniziale rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento.

6. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

7. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui agli artt. 10 e 11.

ARTICOLO 25

Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria.
2. La verifica della frequenza, che deve essere almeno pari al 50% delle ore complessive dell'insegnamento, è demandata al singolo docente.
3. Il docente accerta la frequenza con modalità che debbono essere adeguatamente pubblicizzate dal docente stesso all'inizio del corso.
4. Lo studente ha comunque diritto, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta la ripetizione della frequenza dei corsi.
6. Eventuali casi di esonero possono essere valutati dal Consiglio, in particolare per documentati problemi di salute e per la partecipazione a progetti di mobilità.

ARTICOLO 26

Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1. Il Corso di Studio, tramite il Gruppo di Gestione AQ, collabora con il Presidio di Qualità di Ateneo per tutte le procedure connesse all'Accreditamento Iniziale e Periodico, alla Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità della formazione.

2. Il Gruppo di Gestione AQ, nominato dal Consiglio, è costituito da:

- almeno n.3 docenti del CdS, tra cui il Coordinatore;
- almeno n.1 componente del PTA;
- almeno n.1 rappresentante degli studenti.

ARTICOLO 27

Norme finali

1. Per quanto qui non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra.



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

ALLEGATO A

An no	Se m	Insegnamento	Attività formativa	Ambito disciplinare	SSD	CFU	CFU lez.	CFU lab.o eserc.	CFU Sem.	CFU anno
1°	I	Matematica	Di base	Discipline	MAT/02	12	9	3	27	54
		Introduzione alle Scienze della Terra	Di base	Discipline geologiche	GEO/02	6	4	2		
		Chimica generale	Di base	Discipline chimiche	CHIM/0	9	6	3		
	II	Inglese I	Altre attività	Lingua straniera	L-LIN/12	3		3	27	
		Fisica	Di base	Discipline fisiche	FIS/01	12	9	3		
		Geodesia e cartografia	Affine o integrativa		ICAR/06	6	4	2		
		Informatica	Di base	Discipline	INF/01	6	4	2		
2°	I	Mineralogia	Caratterizzante	Ambito mineralogico- petrografico	GEO/06	12	6	6	33	63
		Geologia	Caratterizzante	Ambito geologico- paleontologico	GEO/02	9	5	4		
		Paleontologia	Di base	Discipline geologiche	GEO/01	12	6	6		
	II	Inglese II	Altre attività	Lingua straniera	L-LIN/12	6	1	5	30	
		Petrografia	Caratterizzante	Ambito mineralogico- petrografico- geochimico	GEO/07	12	6	6		
		Fisica Terrestre	Caratterizzante	Ambito geofisico	GEO/10	6	6			
			Affine o integrativa		GEO/10	6		6		
3°	I	Geochimica	Caratterizzante	Ambito mineralogico- petrografico- geochimico	GEO/08	12	6	6	30	63
		Geomorfologia	Caratterizzante	Ambito geomorfologico- geologico applicativo	GEO/04	9	5	4		
		Rilevamento Geologico	Caratterizzante	Ambito geologico- paleontologico	GEO/02	9	6	3		
	II	Attività professionalizzante di campo geologico	Altre attività formative	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	GEO/02	3		3		



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Geologia, geomorfologia applicata e Idrogeologia	Caratterizzante	Ambito geomorfologico- geologico applicativo	GEO/04	6	4	2	33	180	180
Geologia Tecnica e geognostica	Affine o integrativa		ICAR/07	6	4	2			
A scelta dello studente	Altre attività	A scelta		12					
Prova Finale	Altre attività	Prova finale		3					
Tirocinio	Altre attività	Tirocinio		3					
Totale CFU				180	91	71	180	180	

ALLEGATO B
SCHEDE INSEGNAMENTI E PROPEDEUTICITÀ

Le schede degli insegnamenti e le propedeuticità sono disponibili al seguente link:

<http://www.unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/>



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

ALLEGATO C

Tabella di conversione per la convalida delle attività formative dal Vecchio Ordinamento al DM 270/04

INSEGNAMENTI VECCHIO ORDINAMENTO	INSEGNAMENTI NUOVO ORDINAMENTO DM 270/04	SSD	CFU
Istituzioni di Matematiche	Matematica	MAT/05	12
Chimica Generale ed Inorganica con elementi di Organica	Chimica generale	CHIM/03	9
Fisica Sperimentale I	Fisica	FIS/01	12
Fisica Sperimentale II			
Geografia	Introduzione alle Scienze della Terra	GEO/02	6
Mineralogia	Mineralogia	GEO/06	12
Geografia Fisica	Geomorfologia	GEO/04	9
•Paleontologia •Micropaleontologia	Paleontologia	GEO/01	12
Topografia e Cartografia	Geodesia e Cartografia	ICAR/06	6
	Informatica	INF/01	6
Geologia	Geologia	GEO/02	9
Geologia Strutturale			
Geologia Regionale			
Sedimentologia			
Petrografia	Petrografia	GEO/07	12
Rilevamento Geologico	Rilevamento Geologico	GEO/02	9
Fisica Terrestre	Fisica Terrestre	GEO/10	12
Geologia Applicata			



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Idrogeologia	Geologia, geomorfologia applicata e Idrogeologia	GEO/04	6
Geologia Stratigrafica	Attività professionalizzante di campo geologico	GEO/02	3
Geochimica	Geochimica	GEO/08	12
Vulcanologia			
Geotecnica	Geologia Tecnica e geognostica	ICAR/07	6
Colloquio di Inglese I	Inglese I	L-LIN/12	3
Colloquio di Inglese II	Inglese II (6 CFU)	L-LIN/12	6
Geologia Ambientale	Georisorse	GEO/09	6
Petrografia Applicata	(a scelta)		
Petrografia del Sedimentario	Petrografia del Sedimentario (a scelta)	GEO/02	6
Geofisica Applicata	Geofisica Applicata	GEO/11	6
Geofisica Ambientale	(a scelta)		



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Tabella di conversione per la convalida delle attività formative dal DM 509 al DM 270

INSEGNAMENTI NUOVO ORDINAMENTO DM 509	SSD	CFU	INSEGNAMENTI NUOVO ORDINAMENTO DM 270	SSD	CFU
Calcolo Differenziale + esame integrativo	MAT/05	5	Matematica	MAT/05	12
Elementi di Calcolo Integrale + esame integrativo	MAT/05	3			
Introduzione all'Informatica	ING- INF/05	5	Informatica	INF/01	6
Chimica Generale + esame integrativo	CHIM/03	6	Chimica generale	CHIM/03	9
Introduzione al metodo sperimentale	FIS/07	5	Fisica	FIS/01	12
Elementi di Meccanica e Termodinamica	FIS/01	5			
Elementi di Eletticità e Magnetismo	FIS/01	3			
-Introduzione alle Scienze Geologiche -Scienze della Terra 2 -Laboratorio di Scienze della Terra	GEO/07 GEO/02 GEO/02	5 5 3	Introduzione alle Scienze della Terra	GEO/02	6
Inglese I	L-LIN/12	5	Inglese I	L- LIN/12	3
Principi di Topografia e Cartografia	ICAR/06	5	Geodesia e Cartografia	ICAR/06	6
Principi di Sistemi Informativi Territoriali	INF/01	4			



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Inglese Intermedio	L-LIN/12	5	Inglese II	L- LIN/12	6
Mineralogia e Cristallografia e Laboratorio di Mineralogia	GEO/06	5 4	Mineralogia	GEO/06	12
Geologia e Esercitazioni di Geologia	GEO/02	5 4	Geologia	GEO/02	9
Geologia Strutturale I	GEO/03	3			
Paleontologia I e Laboratorio di Paleontologia I	5 5	GEO/01	Paleontologia	GEO/01	12
Principi di Micropaleontologia	5				
Petrografia e Petrologia e Laboratorio di Petrografia Microscopica	5 5	GEO/07	Petrografia	GEO/07	12
Rilevamento Geologico I e Campo Geologico	5 2	GEO/02	Rilevamento Geologico	GEO/02	9
Fisica Terrestre I e Complementi di Fisica Terrestre	5 5	GEO/10	Fisica Terrestre	GEO/10	12
Principi di Geomorfologia	5	GEO/04	Geomorfologia	GEO/04	9
Principi di Pedologia	4	AGR/14			
Principi di Geochimica e Laboratorio di Geochimica I	5 5	GEO/08	Geochimica	GEO/08	12
Fondamenti di Geologia Applicata	5	GEO/05	Geologia, geomorfologia applicata e Idrogeologia	GEO/04	6
Idrologia sotterranea e Idrogeologia (a scelta)	4	ICAR/02			



**UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

Principi di Geologia Stratigrafica	5	GEO/02	Attività professionalizzante di campo geologico	GEO/02	3
Principi di Geotecnica (a scelta)	4	ICAR/07	Geologia Tecnica e geognostica	ICAR/07	6
Geologia Ambientale	5	GEO/04	Georisorse (a scelta)	GEO/09	6
Principi di Geofisica Applicata (a scelta)	5	GEO/10	Geofisica Applicata (a scelta)	GEO/11	6

ALLEGATO D

PIANO DI STUDIO PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NON A TEMPO PIENO

Anno	Sem	Insegnamento	Attività formativa	Ambito disciplinare	SSD	CFU	CFU lez.	CFU lab. eserc.	CFU Sem.	CFU anno
1°	I	Matematica	Di base	Discipline matematiche	MAT/02	12	9	3	12	30
	II	Geodesia e cartografia	Affine o integrativa		ICAR/06	6	4	2	18	
		Fisica	Di base	Discipline fisiche	FIS/01	12	9	3		
2°	I	Chimica generale	Di base	Discipline chimiche	CHIM/03	9	6	3	15	24
		Introduzione alle Scienze della Terra	Di base	Discipline geologiche	GEO/02	6	4	2		



**UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

	II	Inglese I	Altre attività formative	Lingua straniera	L-LIN/12	3		3	9	
		Informatica	Di base	Discipline informatiche	INF/01	6	4	2		
3°	I	Mineralogia	Caratterizzante	Ambito mineralogico-petrografico-geochimico	GEO/06	12	6	6	21	33
		Geologia	Caratterizzante	Ambito geologico-paleontologico	GEO/02	9	5	4		
	II	Petrografia	Caratterizzante	Ambito mineralogico-petrografico-geochimico	GEO/07	12	6	6	12	
4°	I	Paleontologia	Di base	Discipline geologiche	GEO/01	12	6	6	12	30
	II	Inglese II	Altre attività formative	Lingua straniera	L-LIN/12	6	1	5	18	
		Fisica Terrestre	Caratterizzante	Ambito geofisico	GEO/10	6	6			
			Affine o integrativa		GEO/10	6		6		
5°	I	Geochimica	Caratterizzante	Ambito mineralogico-petrografico-geochimico	GEO/08	12	6	6	21	33
		Geomorfologia	Caratterizzante	Ambito geomorfologico-geologico applicativo	GEO/04	9	5	4		
	II	Geologia, geomorfologia applicata e Idrogeologia	Caratterizzante	Ambito geomorfologico-geologico applicativo	GEO/04	6	4	2	12	
		Geologia Tecnica e geognostica	Affine o integrativa		ICAR/07	6	4	2		
		Rilevamento Geologico	Caratterizzante	Ambito geologico-paleontologico	GEO/02	9	6	3		
6°	I	Rilevamento Geologico	Caratterizzante	Ambito geologico-paleontologico	GEO/02	9	6	3	15	30



**UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

	A scelta dello studente	Altre attività formative	A scelta		6				
II	Attività professionalizzante di campo geologico	Altre attività formative	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	GEO/02	3		3	15	
	A scelta dello studente	Altre attività formative	A scelta		6				
	Prova Finale	Altre attività formative	Prova finale		3				
	Tirocinio	Altre attività formative	Tirocinio		3				
Totale CFU					180	91	71	180	180